

## LA SCHEDA

### I contenuti della nuova legge

La norma parte dalla tutela dei consumatori che si esplicita secondo tre linee: **sostegno**, anche finanziario, alle associazioni e ai loro progetti; **consultazione** delle associazioni nello svolgimento delle funzioni legislative e amministrative regionali; **tutela dei consumatori** e degli utenti nelle fasi di regolamentazione concernenti la tutela della salute, le attività industriali, commerciali e artigianali, l'informazione dei cittadini e, infine, attraverso la promozione di codici di condotta e di pratiche di consumo prioritariamente orientati al rispetto di valori ambientali ed etici.

È prevista l'istituzione di un **Registro** regionale delle associazioni che devono essere **costituite per atto pubblico** (con uno statuto che preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro e un ordinamento a base democratica), tenere un **elenco degli iscritti** (aggiornato annualmente con indicazione delle quote sottoscritte e versate), tenere **libri contabili** dai quali risulti in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese, **comprovare e documentare la continuità di funzionamento** (le attività specifiche e la loro rilevanza esterna, protratte da almeno tre anni), **non svolgere attività di promozione o pubblicità commerciale** aventi per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non avere alcuna connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. Inoltre i **rappresentanti legali non** devono aver **subito alcuna condanna**, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima e avere un **adeguato numero di iscritti**.

L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla legge.

Nasce il **Comitato regionale dei consumatori e degli utenti**. Nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composto dall'Assessore al Commercio che lo presiede, un rappresentante effettivo e uno supplente designati da ciascuna delle associazioni iscritte nel Registro regionale.

Il presidente può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, i rappresentanti degli enti locali e delle società che gestiscono i servizi pubblici locali, oltre a esperti in relazione agli argomenti trattati. La partecipazione alle sedute del Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato esprime pareri consultivi alla Giunta sugli atti amministrativi di carattere generale riguardo materie collegate alla tutela dei consumatori e degli utenti; esprime inoltre un parere consultivo su richiesta della Giunta, sugli schemi di proposte di legge e di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti e sul piano di attività e i criteri di erogazione dei contributi. Formula proposte per la salute e sicurezza dei consumatori, anche segnalando specifiche problematiche agli organismi di vigilanza per l'eventuale effettuazione di interventi di controlli. Sollecita e promuove l'adeguamento dei soggetti interessati ai rilievi, pareri e segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché ai rilievi formulati dalle autorità di settore; promuove la realizzazione di studi, ricerche ed iniziative sui problemi del consumo, della fornitura di servizi e sui diritti dei consumatori e degli utenti, in particolare attraverso indagini e rilevazioni sull'andamento e sulla struttura dei prezzi, delle tariffe e dei tributi applicati sul territorio regionale; promuove il ricorso a strumenti di soluzione conciliativa e stragiudiziale delle controversie; designa i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi regionali.

Al fine di promuovere servizi pubblici secondo standard di qualità, efficienza ed economicità, le associazioni dei consumatori, singolarmente o attraverso il Comitato, possono presentare studi e formulare proposte.

Per quanto riguarda la **trasparenza**, la Regione, attraverso le proprie strutture, informa periodicamente i cittadini sulle attività svolte in attuazione della legge. Un'importante novità riguarda l'azione della Regione sui Comuni che, anche attraverso le loro forme associative, in collaborazione con le associazioni, saranno chiamati a proporre uffici di informazione e assistenza per i consumatori e gli utenti. A questo proposito la Regione potrà erogare contributi. E' prevista inoltre un'attività di studio e ricerca anche in collaborazione con Università, istituti di ricerca ed esperti.

La Regione si impegna, d'intesa con le autorità scolastiche, a promuovere **attività educative** per giovani in età scolare su tematiche inerenti la tutela del consumatore.

Contro il caro-vita ed in difesa del potere di acquisto delle famiglie, specialmente a minore reddito e soggette a rischio di emarginazione, la Giunta regionale promuove inoltre la sottoscrizione di **intese e protocolli** tra le associazioni dei consumatori e quelle imprenditoriali.

Infine, per dare gambe alla legge, la Giunta potrà concedere ogni anno **contributi** alle associazioni per la realizzazione di progetti e programmi di attività, per l'informazione, la risoluzione extragiudiziale delle controversie (compresa la conciliazione), oltre che per l'assistenza fornita attraverso i propri sportelli sul territorio.